

**DELIBERA N. DL /5/2018 CRL/COM  
PROPOSTA DI SANZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA LEGGE  
N.28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI  
COMUNALI DEL COMUNE DI MARINO, FRANCA SILVANI E GIANFRANCO  
VENANZONI**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 12 febbraio 2018;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, ed in particolare l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RICHIAMATA** la delibera n. 2/18/CONS pubblicata in G.U. n. 8 dell’11/01/17 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”*

**RITENUTO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

**VERIFICATO** che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 3, del 9 gennaio 2018, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”*;

**VISTA** la segnalazione, ricevuta via pec in data 02 febbraio 2018, alle ore 17:01, prot. RT/283/18 del 5 febbraio 2018, a firma dei consiglieri del Comune di Marino, Franca Silvani e Gianfranco Venanzoni, in merito alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Marino, in cui si fa presente che sono stati affissi dei manifesti “Marino Informa” da parte del Comune che conterrebbero una comunicazione istituzionale non conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

**RILEVATO** che, allegata alla predetta nota, si inoltrano fotografie dei manifesti affissi nel territorio del Comune di Marino, riportanti la citazione: **“Comune di Marino Informa – E' importante che l'amministrazione informi i cittadini delle opportunità messe a loro disposizione. Queste sono solo alcune tra le più importanti iniziative del 2017. Troverete informazioni più complete sul sito del Comune”**;

**CONSIDERATO** che le predette comunicazioni, contenendo informazioni relative all'attività svolta nell'anno passato, non appaiono essere *“indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”*;

**RILEVATO** quindi che tali informazioni non siano conformi a quanto previsto dalle disposizioni di cui al succitato art. 9 della L. 28/2000 e richiamate anche dalla Circolare della Prefettura di Roma n. 67/2017, nonché dalla Direttiva del Dipartimento Comunicazione del Comune di Roma, prot. GE20180000118 del 9/01/2018;

**VISTO CHE**, con pec del 05/02/2018, prot. RT/288/2018, indirizzata al Sindaco del Comune di Marino, avv. Carlo Colizza, sono state richieste le eventuali osservazioni e/o memorie in merito, oltre che l'invio della citata cartellonistica;

**PRESO ATTO CHE** tale in data 6 febbraio 2018 alle ore 12:04, il Sindaco di Marino ha risposto ritenendo la sua azione essere coerente e conforme con i dettami normativi. In particolare, *“la divulgazione delle informazioni avvenuta attraverso il manifesto oggetto di segnalazione, effettuata in forma assolutamente impersonale, come da dettato normativo, inerisce ad attività di trasparente rendicontazione sociale, effettuata esclusivamente ai fini di un giusto controllo democratico da parte dei cittadini, indispensabile per un efficace svolgimento delle funzioni proprie”*;

**PRESO INOLTRE ATTO**, a seguito di approfondimenti effettuati da parte della Struttura del Co.Re.Com., del Comunicato Stampa pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marino, da cui si evincerebbe *“che le attuali bacheche, considerato lo stato di*

*faticenza in cui versano e le disposizioni di legge che non ne consentono l'utilizzo nel periodo elettorale, saranno rimosse a partire dal prossimo 4 febbraio”;*

**RITENUTO** opportuno inviare ulteriore lettera al Sindaco del Comune di Marino, prot. RT/319/18 del 7 febbraio 2018, in cui si richiedevano delucidazioni in merito all'effettiva avvenuta rimozione delle comunicazioni oggetto dell'istanza;

**RILEVATO** di non aver ricevuto risposta alla data del 9 febbraio 2018;

**CONSIDERATO CHE:**

- In periodo elettorale non è pensabile l'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare a svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell'interesse stesso dei cittadini;
- Allo stesso tempo è necessario garantire che le attività comunicative siano indispensabili, impersonali, e senza orientare né condizionare le opinioni elettorali dei cittadini;

**RILEVATO** che la predetta cartellonistica riporta delle informazioni relative al lavoro amministrativo svolto dal Comune di Marino nel 2017 e che ciò non risulta essere in linea con il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere esclusivamente attività di comunicazione “*indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”;

**CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Delibera AgCom 2/18/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

**RITENUTO** pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale poter evincere la violazione dell'art. 9 della l. 28/2000;

**DELIBERA**

- Di prendere atto che la cartellonistica di cui in premessa riporta delle informazioni relative al lavoro amministrativo svolto dal Comune di Marino nel 2017;
- Di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, la segnalazione di cui all'oggetto, per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. b) della delibera Agcom 2/18/CONS;
- Di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Marino, avv. Carlo Colizza ed ai consiglieri Franca Silvani e Gianfranco Venanzoni;
- Di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom Lazio.



Roma, 12/02/2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Michele Petrucci